

## ALLEGATO "A"

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

#### "Associazione Culturale I CONVIVIALI"

##### **Articolo 1: Costituzione**

E' costituita L'Associazione di Promozione Sociale:

"COMPAGNIA TEATRALE I CONVIVIALI" - Via GIOVANNI TORTI 5/R 16143 GENOVA.  
L'Associazione è costituita ai sensi della Legge 7/12/2000 n. 383 ed ai sensi della Legge Regione Liguria 24/12/2004 n. 30, integrata dall'Art. 60 della Legge Regione Liguria n.12/2006.

##### **Art. 2: Sede**

L'Associazione ha sede in Via GIOVANNI TORTI 5/R GENOVA CAP 16143

##### **Articolo 3: Oggetto Sociale**

L'Associazione, che non ha alcun fine di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale e viene costituita ai sensi della Legge 7/12/2000 n. 383 ed ai sensi della Legge Regione Liguria 24/12/2004 n. 30, integrata dall'Art. 60 della Legge Regione Liguria n.12/2006.

In particolare l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura in generale ed in particolar modo in campo artistico.

L'Associazione si propone tra l'altro di :

- organizzare corsi di formazione, aggiornamento, e perfezionamento ;
- organizzare, anche in concorso con altre analoghe associazioni, manifestazioni artistiche, spettacoli, concerti, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali;
- favorire l'educazione artistica nelle scuole ;
- promuovere inoltre queste ed altre iniziative sociale che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale di promozione culturale *ed artistica*.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

##### **Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

#### **Articolo 5: Soci dell'Associazione**

Il numero dei soci componenti l'Associazione è illimitato. Possono essere soci sia le persone fisiche che enti, associazioni, comitati ecc., che condividono gli scopi indicati all'articolo quattro e che s'impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e operatività, a realizzarli con prestazioni gratuite.

L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione avviene previa domanda scritta, con delibera del Consiglio Direttivo, da comunicare all'interessato non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda.

I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'organizzazione e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti. Prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo un rimborso di spese sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione o dalla legge. Hanno l'obbligo di versare le quote annuali. Possono recedere dall'Associazione in ogni momento mediante lettera inviata al Presidente che ne darà comunicazione al Consiglio per deliberare in merito. Possono essere esclusi quando il loro comportamento sia contrario o quanto stabilito nello statuto e alla finalità dell'ente e quando non

adempie agli obblighi assunti verso l'Associazione. Al riguardo il Consiglio Direttivo decide con parere motivato che verrà comunicato all'interessato mediante posta. L'escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri. Il mancato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra comporta l'accettazione della delibera. In caso di ricorso l'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisione del Collegio.

#### **Articolo 6: Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Consiglio Direttivo
- il VicePresidente del Consiglio Direttivo
- il Segretario del Consiglio Direttivo

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Articolo 7: Assemblea**

L'assemblea è costituita da tutti i soci aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale, siano essi persone singole o legali rappresentanti dei soggetti plurimi. E' convocata dal presidente dell'Associazione con avviso scritto, sia per la prima che per la seconda convocazione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo dove si terrà la riunione, nonché gli argomenti costituenti l'ordine del giorno.

L'avviso scritto è comunicato ai soci mediante posta, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e, inoltre, quando lo richieda un terzo degli enti soci o almeno la metà più uno dei soci persone singole.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno). Essa inoltre:

- a) stabilisce le direttive generali ed operative dell'Associazione;
- b) delibera in merito all'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e fissa l'importo delle quote di iscrizione e di quelle annuali, nonché i limiti per il rimborso delle spese;
- c) elegge i componenti del Collegio dei revisori e dei probiviri;
- d) delibera le modifiche allo statuto e l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- e) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- f) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ;
- g) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente ;
- h) delibera sull'eventuale destinazione di eccedenza attive di gestione, comunque denominate, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente nomina un segretario e, quando occorre, tre scrutatori.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione e dirige i lavori.

Dell'assemblea si redige processo verbale e sarà trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli enti soci e almeno la metà dei soci persone fisiche; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. In entrambi i casi le delibere sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto nelle deliberazioni riguardanti il rendiconto annuale e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le modifiche dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza in prima convocazione di almeno due terzi dei soci dell'Associazione e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, almeno da metà dei soci dell'Associazione e, in entrambi i casi, la delibera è valida se riporta il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 8: Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione.

I consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso viene integrato con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva. Laddove ciò non fosse possibile per mancanza di candidati non eletti nel corso dell'ultima assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo viene reintegrato mediante cooptazione di un socio. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima

Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato e chi venga eletto in luogo del consigliere cessato. Il Consigliere integrato mediante utilizzo della graduatoria dei non aletti all'ultima assemblea elettiva ovvero cooptato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
- c) la nomina del Presidente da scegliersi tra i Consiglieri
- d) la nomina del VicePresidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
- e) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
- f) la nomina del Tesoriere, da scegliersi anche tra i soci dell'Associazione;
- g) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- h) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal VicePresidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda Euro 5.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente, ogni volta che lo ritiene opportuno, con avviso portato a conoscenza dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le delibere sono valide se prese almeno dalla metà dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere vengono riassunte in un verbale, redatto dal segretario, e quindi inserito nell'apposito registro e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

La convocazione del Consiglio Direttivo può essere richiesta da almeno la metà dei consiglieri; in tal caso la riunione - previo avviso comunicato dal presidente - da tenersi entro quindici giorni dalla richiesta fatta

Il Consiglio Direttivo viene eletto per la prima volta con l'Atto Costitutivo e nel contempo vengono attribuite le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario; dura in carica un triennio.

#### **Articolo 9: Il Presidente**

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **Articolo 10: Il Vice Presidente**

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del VicePresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 11: Il Tesoriere**

Il tesoriere ha il compito della regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione, di redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei soci, di predisporre mandati di pagamento e reversali d'incasso. Può essere delegato dal Presidente per effettuare pagamenti e incassi a nome dell'associazione.

#### **Articolo 12: Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione. Il segretario del Consiglio Direttivo può anche assumere le funzioni di tesoriere se così deliberato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13: Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Articolo 14: Bilancio**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Art. 15: Collegio dei Revisori**

Laddove l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori. L'elezione avviene con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo. I membri del Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori è composta dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti eletti tra una rosa di candidati, anche esterni, segnalati dall'assemblea e scelti tra persone di sicura competenza.

Ha il compito di verificare il corretto utilizzo delle risorse economiche e la corretta tenuta delle scritture contabili. Redige una relazione di accompagnamento ai rendiconti da presentare all'assemblea.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **Art. 16: Collegio dei Proviviri**

Laddove l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Proviviri. L'elezione avviene con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo. I membri del Collegio dei Proviviri partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

E' composto dal presidente, due membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, su una rosa di candidati, anche esterni, segnalati dai componenti l'assemblea.

Ha il compito di dirimere le controversie tra i soci, tra questi e gli organi interni, tra i componenti dei vari organi, nonché di decidere su eventuali ricorsi conseguenti a non accettazione di domande di iscrizione all'Associazione o a delibere di esclusione dalla qualità di socio.

Il Collegio giudica secondo equità, senza formalità di procedure. E' un organismo super partes.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **Articolo 17: Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art.18: Emolumenti e rimborso spese**

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate, per

lo svolgimento dei compiti espressamente autorizzati dal presidente del Consiglio Direttivo e solo a fini dello svolgimento di funzioni inerenti la carica ricoperta.

### Articolo 19: Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità o altre Associazioni di Promozione Sociali operanti in identico o analogo settore.

### Art. 20: Esercizio Sociale

L'esercizio sociale ha decorrenza 1° gennaio 31 dicembre

### Articolo 21: Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

### Articolo 22: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Genova 12 Luglio 2009

firme .

*[Handwritten signatures: Sordani, Bolster, Mauro Bosari, Campobasso]*



Atto registrato il 16/7/09 a. 6715  
168,50  
Il Direttore



ASSISTENTE